Prot. n.

Ordinanza n. 8 Pordenone, lì 02/02/2010

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL MERCATO CITTADINO NELLE GIORNATE DEL MERCOLEDI' E SABATO

IL SINDACO

Vista la legge n.267/2000 che all'art. 50, comma 7° stabilisce che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,...;

Vista la legge regionale n. 29/2005 che all'art. 51 prevede "I Comuni, con regolamento, stabiliscono i criteri e gli indirizzi per la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, nonché degli orari per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il Sindaco, nel rispeto dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, stabilisce con ordinanza gli orari dei mercati e delle fiere, e quelli per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nonché per comprovate esigenze, fissa modifiche, deroghe e limitazioni, anche temporanee, d'orario, stabilendo regole uniformi per tutto gli operatori",

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina, lo svolgimento e l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche" approvato con D.C.C. n.13 del 21/02/2005, che prevede all'art.2 comma 4° "Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi, e per quanto in esse non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco per quanto di rispettiva competenza";

Considerato che prima dell'approvazione del Regolamento suddetto gli orari erano fissati nel precedente "Regolamento Comunale per la disciplina del commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno" approvato con .C.C. n.75 del 07/03/1983, ove l'articolo "3-Orari" determinava nel dettaglio gli orari di scarico, approntamento dei banchi, e orari di vendita differenziandoli per giornata di mercato (mercoledì e sabato);

Vista l'Ordinanza n.26 del 17 aprile 1986 con la quale il Sindaco fissava ulteriori orari per la vendita di "altri generi non alimentari" solo per la giornata del sabato;

Vista l'Ordinanza n.48 del 20 marzo 2007 del Comandante la Polizia Municipale che determina gli orari per i divieti di sosta e di transito nelle aree mercatali durante le giornate del mercato cittadino del mercoledì e sabato;



Dato atto inoltre che non risultano fissati gli orari minimi necessari per considerare le aziende presenti al mercato nelle seguenti fattispecie:

- a) aziende assegnatarie di posteggio fisso ove la presenza conteggia ai fini dell'assegnazione quotidiana in "spunta" del posteggio in questione e ai fini della decadenza dall'assegnazione posteggio;
- b) aziende cd. "spuntiste": aziende alle quali vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati ove la presenza conteggia ai fini della graduatoria della "spunta";

Ritenuto quindi di riformulare gli orari del mercato cittadino del mercoledì e sabato ai fini di un'omogenea e chiara applicazione, nonché fissare gli orari per l'attività di spunta, come di seguito specificato:

- 1) scarico ed approntamento dei banchi di vendita: dalle ore 06.00 alle ore 08.00 (orario estivo*) dalle ore 06.30 alle ore 08.30 (orario invernale*)
- 2) orario di vendita: dalle ore 07.00 alle ore 13.30 (orario estivo) dalle ore 07.30 alle ore 13.30 (orario invernale)
- 3) ricarico delle merci e rimozione dei banchi di vendita: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (orario estivo ed invernale)
- * per estivo si considera il periodo dell'anno in cui vige l'ora legale, come fissato a livello nazionale
- * per invernale si considera il periodo dell'anno in cui vige l'ora solare
- 4) le operazioni di assegnazione giornaliera in "spunta" dei posteggi non assegnati in concessione o non occupati dalle aziende titolari, sono effettuate:
 - a partire dalle ore 8.00 (orario estivo)
 - a partire dalle ore 8.30 (orario invernale)
- 5) orari minimi necessari per considerare le aziende presenti al mercato:
- l'attività di vendita deve essere svolta almeno sino alle ore 12.00, sia per le aziende assegnatarie di posteggio fisso sia per le aziende cd. "spuntiste";

ORDINA

gli orari del mercato cittadino del mercoledì e sabato sono fissati come di seguito specificato:

1) scarico ed approntamento dei banchi di vendita: dalle ore 06.00 alle ore 08.00 (orario estivo*) dalle ore 06.30 alle ore 08.30 (orario invernale*)



2) orario di vendita:

dalle ore 07.00 alle ore 13.30 (orario estivo) dalle ore 07.30 alle ore 13.30 (orario invernale)

- 3) ricarico delle merci e rimozione dei banchi di vendita: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (orario estivo ed invernale)
- * per estivo si considera il periodo dell'anno in cui vige l'ora legale, come fissato a livello nazionale
- * per invernale si considera il periodo dell'anno in cui vige l'ora solare
- 4) le operazioni di assegnazione giornaliera in "spunta" dei posteggi non assegnati in concessione o non occupati dalle aziende titolari, sono effettuate:
 - a partire dalle ore 8.00 (orario estivo)
 - a partire dalle ore 8.30 (orario invernale)
- 5) orari minimi necessari per considerare le aziende presenti al mercato:
- l'attività di vendita deve essere svolta almeno sino alle ore 12.00, sia per le aziende assegnatarie di posteggio fisso sia per le aziende cd. "spuntiste";

Durante le operazioni di allestimento o smontaggio del posteggio, di carico o scarico della merce il titolare della concessione dovrà provvedere ad attuare le necessarie precauzioni atte ad evitare danni a terzi, per i quali sarà diretto responsabile. L'operatore sarà parimenti responsabile per ogni danno che potesse derivare a terzi dalla violazione della normativa che disciplina l'attività di vendita su area pubblica.

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio del Comune del presente provvedimento, nonché la distribuzione in copia alle aziende assegnatarie di posteggio fisso e alle aziende c.d. "spuntiste";

DEMANDA

agli organi di Polizia Municipale il compito di far rispettare il presente provvedimento.

IL SINDACO Sergio Bolzonello

Ai sensi dall'art.3 comma 4 della L. 241/90 si comunica che il presente provvedimento è impugnabile in via giurisdizionale, con ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (diconsi sessanta) giorni dalla data della sua ricezione ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (diconsi centoventi) giorni dalla medesima data.



Manda a:

- Assessore al Bilancio, programmazione, sviluppo e innovazione;
- Settore IV° Cultura, Sport e Istruzione;
- Comando Polizia Municipale;
- > Questura di Pordenone;
- > Comando Compagnia Carabinieri;
- > Comando Gruppo Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria;
- > Sezione Polizia Stradale di Pordenone;
- > Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone;
- > Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale";
- Centrale operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli";
- > ASCOM P.le Dei Mutilati, 4;
- Confesercenti Viale Grigoletti, 72/e;
- > Organizzazioni e Associazioni:
- **CGIL FILCAMS** Via San Valentino, 30
- CISL FISASCAT Via San Valentino
- UIL TUCS Via San Valentino, 30
- ADICONSUM Via San Valentino, 30
- ADOC Via San Valentino, 30
- CODACONS Viale Martelli, 16
- FEDERCONSUMATORI Via Marsure, 11/a
- GEA S.P.A.-Piazzetta del Portello, 5
- **GSM** Via Colonna, 2 Pordenone.